



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B5726 del 14/07/2011

Proposta n. 12529 del 13/06/2011

Oggetto:

MONTALTO CONTACT S.r.l. - Istanza di procedura integrata A.I.A.-V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una "discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati" da realizzare in una cava sita nel Comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in località "Piano di Lucciano"- Rigetto dell'istanza ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

OGGETTO: MONTALTO CONTACT S.r.l. – Istanza di procedura integrata A.I.A.-V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una “discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati” da realizzare in una cava sita nel Comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in località "Piano di Lucciano"

Rigetto dell’istanza ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte nazionale:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.
- Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
- Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
- Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica	DM Ambiente 27-07-2010

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
- D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
- Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009

VISTA l'istanza pervenuta da parte della Società Montalto Contact s.r.l., acquisita al protocollo regionale n. 177047 del 7 ottobre 2010, in merito alla domanda di procedura integrata A.I.A. + V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una "discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati" da realizzare in una cava sita nel Comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in località "Piano di Lucciano";

PREMESSO che:

- l'intervento, così localizzato, ricade in parte, secondo il P.T.P.R., nel Sistema del Paesaggio Naturale in particolare nella "Fascia di rispetto dei corsi d'Acqua" compresa negli "Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica";
- il sito, inoltre, ricade all'interno di un'area definita, ai sensi dell'art. 24, delle norme del P.T.P.R., "*paesaggio agrario di rilevante valore*" ove non sono possibili nuove realizzazioni di discariche (art.24, Tab. B, punto 4.8.2) ma solo "*recuperi e ampliamenti di attività già in atto, legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto*" (art.24, Tab. B, punto 4.8.1);
- la società nella documentazione consegnata ha richiesto la declassificazione del suddetto vincolo a "*paesaggio agrario di valore*" (art.25 del P.T.P.R.), ove sono possibili, ai sensi del P.T.P.R. nuove realizzazioni di discariche (art.25, Tab. B, punto 4.8.2), in quanto "*a favore della realizzazione dell'intervento nell'area in esame, c'è la presenza dell'attività di cava che ha modificato pesantemente il paesaggio agrario*" per cui "*non risultano di fatto conservati i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale*";
- la classificazione "*Paesaggio Agrario di Rilevante Valore*", come previsto dal D.Lgs. 42/2004, e come specificato nella relazione descrittiva del P.T.P.R., non riguarda elementi puntuali, come potrebbe essere la cava oggetto dell'intervento di trasformazione, ma considera ambiti territoriali distinguibili per la loro specificità ed attribuisce a tali ambiti la relativa classificazione;
- la cava attualmente presente sul sito si denota come un'area "*...compromessa e degradata...*" all'interno di un contesto territoriale caratterizzato da una spiccata connotazione agricola che è quella della piana del Tevere, a ridosso della quale è stata istituita l'oasi del WWF di Pian S. Angelo (Corchiano), e non costituisce un elemento pregiudizievole della qualità dell'ambito paesaggistico individuato, bensì un elemento di criticità per il quale adottare opportuni interventi di recupero. La trasformazione del sito in una discarica andrebbe ad introdurre ulteriori motivi di degrado e compromissione dell'integrità dell'area, contrariamente agli obiettivi di tutela paesaggistica del P.T.P.R.;
- dal punto di vista tecnico, è da segnalare che, come indicato nel S.I.A. allegato al progetto presentato, la profondità della falda è valutata in 11 metri dal fondo della cava. Tale falda, relativa ad un acquifero di rilevante importanza (subalvea del fiume Tevere), presenta una vulnerabilità intrinseca elevata, anche per la permeabilità piuttosto elevata dei terreni, riportata nello stesso S.I.A. (fra 1,41 *

10^{-8} e $5,76 * 10^{-6}$ m/s). Il sito, pertanto, appare poco idoneo a ricevere impianti che possano indurre eventuali perdite di percolato;

- in difformità a quanto previsto dall'art.7, comma 4 del P.T.P.R. (*“per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art.134 lettere a) e b) del Codice, fino all'approvazione del P.T.P.R. resta ferma l'applicazione delle norme dei P.T.P. vigenti: in caso di contrasto tra le disposizioni del P.T.P.R. adottato e dei P.T.P. vigenti prevale la disposizione più restittiva”*) nella documentazione non viene rappresentata la Classificazione delle aree ai fini di tutela (zonizzazione) di cui all'elaborato E/34 del P.T.P./Ambito Territoriale n°4 Valla del Tevere che indica l'area come:
 - ◆ sottoposta a vincolo paesistico ex legge 1487/39;
 - ◆ classificata come ambito di rilevante interesse paesistico (art.4C);
 - ◆ definita a “trasformabilità limitata” (art. 5B);elementi accolti e non contraddetti dal P.T.P.R., nella fase di adozione (D.G.R. n.556/2007 e 1025/2007);
- nella documentazione consegnata non si fa compiutamente riferimento al Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Viterbo (approvato con D.C.P. 28/12/2007, n.105 e non solo adottato, come indicato nella documentazione consegnata), nel quale la Provincia indica in “recupero e prevenzione” le linee d'intervento e pone tra i propri obiettivi, attraverso gli strumenti urbanistici dei Comuni, *“il recupero di aree degradate nel territorio aperto finalizzato al ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri naturali del territorio. Gli interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento boschivo ecc..) devono essere supportati da adeguati studi”*. Si sottolinea, infatti, che nell'autorizzazione della cava esistente il Comune di Civita Castellana ha prescritto alla società titolare il versamento preventivo dei contributi per il recupero ambientale del sito, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 17/2004;
- sebbene la Società nel S.I.A. dichiara di essere *“nella disponibilità dell'area individuata dalla particella: n 22 foglio n.1 del Comune di Civita Castellana”*, nella documentazione consegnata non è presente la scheda A11 *“Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito”*, relativa alla modulistica A.I.A., ai sensi della D.G.R. n. 288/2006. Pertanto la società non ha dimostrato la disponibilità delle aree su cui si vuole realizzare la discarica, sulle quali è attualmente autorizzata un attività di cavazione alla Ditta PRO.DI.PI. s.r.l. da parte del Comune di Civita Castellana (autorizzazione n.28/2006);
- l'oggetto sociale della Società riportato nel Certificato di Camera di Commercio, *“l'attività della società, costituente l'oggetto sociale, è la seguente: la commercializzazione, organizzazione, gestione e fornitura di servizi, con particolare riferimento alle attività di: ideazione, organizzazione, realizzazione e gestione di call*

center e di contact center, in proprio e per conto terzi...” appare incompatibile con l’attività per la quale si chiede autorizzazione alla gestione.

CONSIDERATO che:

1. l’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti con nota prot. n. 43063 del 28/02/2011 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda su evidenziati, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
2. l’Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Ambiente con nota prot. n. 108926 del 11/03/2011, acquisita al prot. n. 53562 del 14/03/2011, ha anch’essa comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
3. la Società con nota pervenuta in data 14/03/2011 e acquisita al prot. n.55881 del 16/03/2011, ha risposto ai motivi ostativi evidenziati nella nota prot. n. 43063 del 28/02/2011, dichiarando che:
 - a) la finalità della parte di discarica per rifiuti speciali non pericolosi inertizzati è quella di *“trovare un idoneo smaltimento per le ceneri inertizzate prodotte dai vari impianti di termodistruzione presenti nella Regione Lazio”*;
 - b) la finalità della parte di discarica per inerti è quella di trovare *“un’idonea soluzione per i terreni prodotti nelle grandi realizzazioni romane (Metropolitane), ed al contempo consentire il recupero dell’area...”*;
 - c) per quanto riguarda i vincoli evidenziati *“l’attività estrattiva, la cui autorizzazione è stata rinnovata nonostante nel frattempo sia stato approvato il PTP n.4 valle del Tevere ed imposto il vincolo paesaggistico sull’area, è terminata, ma non è stato fatto alcun intervento di ripristino ambientale, presupposto necessario al proseguimento di attività in essere in zone vincolate...L’area appare altamente degradata e la titolarità della cava è, altresì, passata alla Scrivente Società”*;
 - d) *“i piani paesistici...non sono oggettivamente in grado di esaurire...la discrezionalità della scelta amministrativa, che resta inevitabilmente affidata a livello del provvedimento autorizzativo puntuale”* e, pertanto, *“la dichiarazione vincolistica prevista dalla legge, attribuisce...un margine di scelta propriamente discrezionale all’amministrazione, che si concretizza nello stabilire di volta in volta cosa è compatibile, e cosa non lo è, rispetto alla conservazione del notevole interesse paesaggistico espresso dall’area o dal bene vincolati”*;
 - e) in merito alla declassificazione del vincolo, *“l’attività estrattiva, ad oggi ancora non ripristinata, rappresenta una modifica sostanziale dell’ambiente circostante che ha azzerato completamente l’aspetto originario puntuale del luogo e contemporaneamente reso pregiudizievole la qualità dell’ambito più esteso nel quale si inserisce”*;
 - f) in merito ai rilievi di natura tecnica *“i punti più depressi dell’invaso si pongono alla prescritta distanza dalla massima escursione della falda e mediamente il fondo si*

pone a 2 metri dalla stessa, pertanto non si rilevano fattori escludenti” e, altresì, “non si evidenziano fattori di attenzione progettuale giacché la permeabilità dei terreni non è elevata”;

- g) relativamente alla rilevata incompatibilità dell’oggetto sociale *“si fa presente che ci si impegna a modificarlo e a produrre, conseguentemente, un nuovo certificato della Camera di Commercio”.*

RITENUTO che permangano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto:

- la risposta è pervenuta successivamente ai dieci giorni stabiliti per legge dall’art.10bis della L.241/1990;
- in merito alla declassificazione del vincolo e alle norme di PTP permangano le valutazioni evidenziate nella nota prot. n. 43063 del 28/02/2011 su menzionata;
- in merito ai rilievi di natura tecnica, si fa presente che, ai sensi del Piano Regionale, risultano escludenti le aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 metri (non mediamente) tra il livello di massima escursione della falda e il piano di fondo dell’invaso;
- la risposta pervenuta dalla società risulta mancante dell’allegato 2 relativo al titolo di disponibilità dell’area;
- allo stato attuale non sono pervenute comunicazioni e/o note con allegato il nuovo certificato di Camera di Commercio della società.

PRESO ATTO che risultano agli atti i seguenti pareri negativi relativi all’istanza in oggetto:

- parere negativo da parte del Comune di Civita Castellana (VT) con Delibera della Giunta Comunale n.374 del 26/11/2010;
- parere negativo da parte del Comune di Gallese (VT) con delibera della Giunta Municipale n.124 del 29/11/2010;
- parere negativo da parte del Comune di Magliano Sabina (RI) con Delibera della Giunta Comunale n.195 del 03/12/2010;
- parere negativo da parte del Comune di Corchiano (VT) con Delibera della Giunta Comunale n.39 del 05/12/2010;
- parere negativo da parte del WWF a firma del Presidente con nota prot. n.118/10 del 06/12/2010;

VISTO, in particolare, il giudizio di compatibilità ambientale negativo espresso dall’Area V.I.A. regionale con nota prot. n.214197 del 18/05/2011;

TENUTO CONTO delle richiamate osservazioni rese dalla Società ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

AVENDO CONSIDERATO che permangono i motivi ostativi all’accoglimento della

domanda in quanto contrastante, secondo quanto prima evidenziato, con le norme di pianificazione provinciale, regionale e nazionale ed in particolare:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007;
- Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Viterbo (approvato con D.C.P. 28/12/2007, n.105 di ratifica accordo di coopianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Viterbo);
- Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale n. 4- Valle del Tevere (approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98);

e carente per i seguenti aspetti di titolarità e requisiti:

- mancata evidenza della disponibilità dell'area su cui realizzare l'intervento;
- carenza di requisiti soggettivi in possesso della società per la gestione dell'impianto richiesto.

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di rigettare l'istanza, acquisita al prot. n. 177047 del 7 ottobre 2010, di procedura integrata A.I.A. + V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una "discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati" da realizzare in una cava sita nel Comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in località "Piano di Lucciano" presentata dalla Società MONTALTO CONTACT S.r.l.

Il presente provvedimento sarà notificato alla MONTALTO CONTACT S.r.l. dal Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale
(Dott. Guido Magrini)